

**COLLEGIO DI TORINO – decisione n. 4847/17 – Pres. LUCCHINI GUASTALLA – REL. SANTARELLI**

**Credito ai consumatori – costo totale del credito (TAEG)- polizza assicurativa – asserita obbligatorietà - infondatezza (d. lgs. n. 385/1993, artt. 121,124, 125 bis)**

**FATTO**

Il ricorrente rappresenta a questo Arbitro di aver stipulato nel settembre 2014 con l'intermediario convenuto un prestito personale il cui TAEG era stato indicato in contratto nell'11,39%. Da una verifica documentale emergeva che detto TAEG era stato quantificato senza conteggiare il premio assicurativo della polizza stipulata contestualmente contro quanto *"chiaramente prescritto dalla normativa sulla trasparenza bancaria"*. Il ricorrente presentava quindi reclamo, richiedendo l'applicazione dell'art. 125 bis commi 6 e 7, con la correlativa sostituzione del tasso applicato con il tasso dei BOT rilevato nel periodo di riferimento e la restituzione dell'importo complessivo di € 1.859,50 (calcolato alla rata n. 44). In questa sede il ricorrente sottolinea: (a) di aver aderito a polizze collettive inscindibili; (b) che la durata delle polizze coincide con quella del contratto di finanziamento; (c) che il premio assicurativo viene pagato anticipatamente dall'intermediario per conto della parte mutuataria, che lo rimborserà secondo il piano previsto nel contratto di finanziamento; (d) che parte resistente ha percepito per l'intermediazione delle polizze € 712,90 e ciò *"non fa altro che dimostrare l'assoluto interesse dell'istituto bancario a far aderire alle polizze assicurative il cliente"*. Conclude, quindi, che tali circostanze coincidano con quelle richieste da Coll. Roma n. 2600 del 2/4/2015 per ravvisare nella polizza *"un costo connesso al finanziamento"* e pertanto da considerare nel TAEG. Il che porta a determinare il TAEG effettivo nel caso di specie al 14,96%. Di qui le domande proposte, ai sensi delle quali è richiesto/a

che sia *"riconosciuto che il costo delle polizze n. \*\*\*\* e nn. \*\*\*\*\*/\*\*\*\* rientri nel calcolo del TAEG"*;

*"che sia determinata l'errata indicazione contrattuale del TAEG e la necessaria applicazione al contratto n. \*\*\*\* del tasso BOT pari al 0,279% registrato in data 13/8/2014"* ai sensi dell'art. 125 bis commi 6 e 7 TUB;

la restituzione di € 3.719,00 (importo calcolato alla rata n. 50 con scadenza 20/1/2017) da aggiornarsi alla data della decisione;

*"l'applicazione del tasso BOT sopra menzionato anche alle rate a scadere"*;

la corresponsione degli interessi legali *"maturati e maturandi"* sulla somma richiesta;

la rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 350,00.

L'intermediario (i) contesta la domanda e precisa come le voci che compongono il TAEG risultino chiaramente dettagliate nell'IEBCC *"rendendo del tutto trasparente la possibilità di confrontarlo con altre proposte commerciali della stessa specie"*; (ii) sottolinea come il prospetto dell'IEBCC allegato al contratto, la sezione 3.1 del medesimo IEBCC, il frontespizio del contratto e il prospetto del modulo di adesione affermino il carattere opzionale delle polizze assicurative sottoscritte dal cliente; (iii) argomenta come la non obbligatorietà della polizza debba evincersi altresì dalla previsione della facoltà di recesso, nelle condizioni di contratto regolanti il rapporto assicurativo; (iv) evidenzia che parte resistente non risulta beneficiaria della polizza assicurativa, che è rivolta a beneficio del soggetto debitore ovvero dei suoi eredi, come si evincerebbe dalla possibilità per il Cliente di indicare nell'apposito modulo di adesione i soggetti beneficiari della prestazione; (v) osserva come *"alcun elemento oggettivamente apprezzabile viene fornito a riprova della circostanza [...] che, in assenza di sottoscrizione della polizza assicurativa, il finanziamento non sarebbe stato erogato o non sarebbe stato erogato a quelle condizioni"*.

L'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso *“poiché infondato”*.

### **DIRITTO**

E' ormai principio disciplinato normativamente che *“Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”* (art. 121 TUB). Così come è disposizione di legge che *“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”* (art. 125-bis TUB). Infine, nelle disposizioni emanate da Banca d'Italia sulla trasparenza e sulla correttezza dei rapporti intermediari/clienti (cfr. Sez. VII, par. 2) si legge che un *“servizio accessorio connesso con il contratto di credito” “si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio”*. Sul tema, ed in particolare sia sulla valenza da attribuire al dato testuale contenuto in contratto quanto al carattere 'facoltativo/opzionale' della polizza ai fini della valutazione di legittimità della relativa espunzione dal calcolo del TAEG da parte dell'intermediario sia sugli effetti della nullità nel caso in cui l'esclusione sia illegittima, vi è un orientamento consolidato vuoi dei Collegi territoriali vuoi del Collegio di Coordinamento (cf. decisione 1430/2016). In particolare, è stato puntualizzato come ai fini della verifica della fattispecie concreta rilevino nel senso dell'obbligatorietà (i) la durata della copertura assicurativa, se coincidente con la durata del finanziamento; (ii) il fatto che il premio sia stato pagato in via anticipata dall'intermediario per conto del cliente, il quale lo rimborsa secondo il piano previsto nel contratto di finanziamento; (iii) il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione sia l'intermediario medesimo, almeno sino a concorrenza delle somme dovute ai sensi del rapporto di finanziamento. Dunque, è indispensabile analizzare le peculiarità del caso concreto. Questi i dati che emergono dall'esame della documentazione prodotta, per quanto rileva ai fini del decidere, essendo pacifico tra le parti che nella determinazione del TAEG contrattuale non è stato tenuto conto della copertura assicurativa che assisteva il prestito personale di cui si discute.

Entrambe le parti producono il modulo di adesione alle 2 polizze assicurative, dal quale è dato rilevare che (a) si tratta di *“Polizze Collettive di Assicurazione Vita ... e Danni”*; (b) la copertura *“termina alla data di scadenza dell'ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento originario”*; (c) *“in caso di morte, il beneficio della Prestazione Assicurata in base alla Polizza Vita spetta ai miei eredi testamentari o, in mancanza, legittimi, salvo quanto da me specificatamente indicato nel presente Modulo di Adesione”*; (d) la sezione del modulo dedicata alla *“DESIGNAZIONE BENEFICIARI (OPZIONALE)”*, pur firmata dal ricorrente, non è stata compilata e quindi non è stato indicato un beneficiario diverso dagli eredi legittimi / testamentari. Inoltre (e) dall'estratto delle condizioni di Polizza emerge che all'Assicurato era attribuita la facoltà di recesso entro sessanta giorni dalla data di adesione con effetto dalla data di decorrenza dell'assicurazione con rimborso dell'intero Premio pagato entro trenta giorni; (f) non risulta agli atti che ai sensi degli artt. 1920 e 1921 c.c. il ricorrente abbia modificato la designazione dei beneficiari in caso morte.

Ora, se è indubitabile che le coperture di cui si discute sono strettamente correlate al finanziamento contratto dal ricorrente e che sono state stipulate contemporaneamente con l'effetto che il relativo collegamento (tenuto anche conto dei rischi coperti) sia innegabile, pare al Collegio che tale elemento non sia e non possa essere di per sé determinante al fine di ravvisare la obbligatorietà della copertura assicurativa di cui si discute. Da un lato, se così non fosse non si potrebbe parlare di *“servizio accessorio connesso con il contratto*

*di credito*"; dall'altro, tale accessorietà accomuna sia la copertura obbligatoria che quella facoltativa. Pare inoltre al Collegio che non sia neppure sufficiente per ravvisare la sostanziale obbligatorietà di tale copertura – indipendentemente dalle (sotto tale profilo irrilevanti) dichiarazioni di principio contenute nella documentazione contrattuale nel senso della sua facoltatività – il fatto che anche la sua scadenza coincida con la *"scadenza dell'ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento originario"*. Ancora una volta il tipo di copertura prescelta pare ragionevolmente prudente per un contraente accorto, che si caute (avendo un occhio anche a costi limitati nel tempo) per tutta e solo la durata del vincolo. Né paiono rilevanti, ai fini del procedimento odierno, (i) il fatto che una parte del premio versato dal ricorrente sia andato all'intermediario che ha collocato il prodotto: un eventuale conflitto di interessi, quand'anche sussistente, non comporterebbe comunque l'insorgere della prospettata obbligatorietà; (ii) il fatto che si tratti di polizze collettive, che presentano il vantaggio di abbattere i costi delle coperture accese.

In altri termini la durata della copertura costituisce di per sé un indice neutro in assenza di altri elementi, da ricercarsi dunque alla luce delle disposizioni sopra richiamate le quali – come già ricordato – stabiliscono che l'obbligatorietà del servizio accessorio vada ritenuta sussistente laddove (a) *"il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio"*; oppure (b) *"non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio"*. Nella specie, tuttavia, non pare al Collegio che il ricorrente abbia fornito (e comunque non emergono dalla documentazione prodotta) elementi idonei a comprovare la sussistenza di alcuna delle due ipotesi sopra indicate.

A ciò si aggiunga che, come si è già notato, beneficiario delle polizze non risulta essere l'intermediario, bensì gli *"eredi testamentari o, in mancanza, legittimi, salvo quanto da me specificatamente indicato nel presente Modulo di Adesione"*, disposizione, questa, rispetto alla quale non risulta siano state apportate modifiche né contestualmente alla sottoscrizione né successivamente. In secondo luogo, le condizioni di Polizza attribuiscono all'Assicurato la facoltà di recesso entro sessanta giorni dalla data di adesione con effetto dalla data di decorrenza dell'assicurazione con rimborso dell'intero Premio pagato entro trenta giorni, senza che a tale recesso si correli una modifica degli assetti contrattuali. Considerazione, questa, che resterebbe valida anche laddove si dovesse interpretare la richiamata disposizione in termini di *ius poenitendi*.

Infine, mancano altri elementi anche indiziari o presuntivi che consentano di ritenere che il ricorrente avrebbe avuto condizioni più onerose qualora non avesse contratto le assicurazioni di cui si discute. E in tal senso non può certo rilevare che non sia stato specificato il doppio TAEG, non essendo tale indicazione prevista dalla legge.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**